

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLI, PIERRI, BOLDRINI, DIPAOLA, GIACOMETTI, CAPPUZZO, DI STEFANO, DONATO, GENOVESE, IANNI, PARISI, PULLI, GRASSI BERTAZZI, SARTORI, CHIMENTI, PINTO, COVIELLO, NIEDDU, CUMINETTI, SALERNO, COVELLO, MEZZAPESA, ZANGARA, LAURIA, TANI e FONTANA Elio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1988

Norme per il reclutamento e la formazione, mediante le Accademie militari, degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. – Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo del commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico attualmente vengono reclutati mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, tra i cittadini laureati. I vincitori sono nominati direttamente tenenti

(nell'Esercito e nell'Aeronautica) e sottotenenti di vascello (nella Marina) e, dopo una breve fase propedeutica di formazione militare e tecnico-professionale, sono gradualmente immessi nell'esercizio delle loro complesse e delicate funzioni.

Per ragioni certamente non imputabili alle Forze armate, tra le quali principalmente si collocano gli scarsi incentivi che possono attirare i giovani laureati verso la carriera di ufficiale in servizio permanente effettivo, l'an-

zidetto sistema di reclutamento a mezzo di pubblico concorso, già da tempo, non riesce più a garantire il regolare flusso di alimentazione dei predetti Corpi e ruoli. I concorsi indetti negli ultimi anni, infatti, hanno fatto registrare scarsa e, motivo di ulteriore preoccupazione, poco qualificata partecipazione di giovani, i quali, peraltro, sono stati indotti a scegliere la professione di ufficiale quale sistemazione di ripiego più che per una autentica vocazione militare.

L'unica via per porre un efficace ed immediato rimedio agli inconvenienti citati è stata intravista nel reclutamento mediante le Accademie militari di giovani diplomati, che frequentano corsi universitari presso le Accademie o presso Università statali e, contemporaneamente, corsi militari e tecnico-professionali presso le Accademie medesime.

L'individuazione di tale fonte di alimentazione per i Corpi e ruoli in esame ha fatto seguito, innanzi tutto, alle considerazioni dei positivi risultati, sia in termini di partecipazione professionale finale, sinora ottenuti con il reclutamento mediante le Accademie militari degli ufficiali dei ruoli normali delle Armi, dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato - Ruolo sussistenza dell'Esercito; degli ufficiali dello stato maggiore, genio navale e Armi navali della Marina; degli ufficiali del ruolo navigante normale e del ruolo ingegneri del Corpo del genio dell'Aeronautica, nonché degli ufficiali medici delle tre Forze armate.

Infatti, anche per la scelta della carriera militare nei Corpi e ruoli in argomento si può ragionevolmente presumere una maggiore affluenza dei giovani quando essi siano appena diplomati, sia per gli immediati benefici economici ad essi offerti, sia per la possibilità di una più rapida sistemazione dopo soli quattro o cinque anni dal termine della scuola secondaria di secondo grado.

Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di reclutare anche quei giovani le cui condizioni economiche non consentirebbero loro di seguire gli studi universitari.

Tra l'altro si tratterebbe di ufficiali immediatamente impiegabili, sia sotto il profilo militare che professionale, in quanto - come innanzi detto - i corsi in Accademia comprenderebbe-

ro anche lo studio di materie militari e tecnico-professionali.

Il nuovo sistema consentirebbe pure di eliminare quella che in definitiva può considerarsi una carenza connaturale allo stesso tipo di reclutamento a mezzo di pubblico concorso fra laureati e cioè il difficoltoso inserimento psicologico di questi ultimi, nominati ufficiali, nell'ambiente militare.

Una formazione accademica pluriennale consentirebbe una maggiore omogeneità di formazione militare e psicologica dei nuovi ufficiali con quelli già da tempo reclutati tramite le Accademie e, in particolare, con quelli «operativi».

In definitiva, il presente disegno di legge è volto a porre rimedio alle sopradescritte difficoltà di alimentazione dei predetti Corpi e ruoli, realizzando nel contempo un nuovo, più adeguato e completo modo di reclutamento e formazione, analogo a quello degli altri ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate.

In merito alle singole disposizioni del provvedimento vengono di seguito illustrati gli elementi essenziali.

All'articolo 1 sono indicati gli ufficiali e relativi Corpi e ruoli da intendersi sotto le denominazioni usate per ragioni di brevità nel testo della legge. Essi sono gli ufficiali in servizio permanente effettivo: del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

Inoltre, è istituito il nuovo sistema di reclutamento dei predetti ufficiali tramite Accademie militari. Tuttavia, viene lasciata la possibilità di avvalersi anche dell'attuale sistema di reclutamento mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.

All'articolo 2 sono precisati i requisiti richiesti per l'ammissione al 1° anno dei predetti corsi e la qualifica da attribuire ai frequentatori dei primi due anni; ad essi si applicano le norme già vigenti, per gli altri allievi delle Accademie, in materia di stato, obblighi di servizio e proscioglimento, trattamento disciplinare ed economico, svolgimento dei corsi, pagamento di rette ed altre spese.

All'articolo 3 è indicato l'indirizzo di studi universitari seguito dagli allievi: 1) laurea in ingegneria per i corsi del Corpo tecnico; 2) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio per i corsi dei Corpi di commissariato e delle capitenerie di porto.

Per gli ufficiali di tali ultimi Corpi, si è voluto limitare, anche per non appesantire l'organizzazione dei relativi corsi, il titolo accademico ai soli diplomi di laurea più significativi per lo svolgimento delle rispettive funzioni (giurisprudenza ed economia e commercio).

Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere i corsi di studio interamente o in parte presso le Accademie militari o, previa determinazione del Ministro della difesa, presso Università statali. I piani di studio, determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono integrati da programmi riguardanti materie militari e tecnico-professionali, stabiliti dal Ministro della difesa.

Agli articoli 4 e 5 è previsto che gli allievi, al termine del secondo anno, qualora abbiano superato tutti gli esami prescritti e sottoscritta la relativa ferma, siano nominati sottotenenti, quelli dell'Esercito ed aspiranti ufficiali, quelli della Marina e dell'Aeronautica.

Tale differenziazione deve necessariamente seguire quella già sussistente per gli allievi dell'Accademia militare da un lato e dell'Accademia navale ed aeronautica dall'altro.

Gli allievi di queste ultime Accademie saranno nominati rispettivamente, guardiamarina o sottotenenti, al termine del terzo anno di corso, sempre che - ovviamente - abbiano superato gli esami prescritti. Nel caso di mancato superamento degli esami, al fine di utilizzare giovani pur sempre in possesso di una formazione accademica triennale, è stata prevista la possibilità alternativa del loro impiego nella stessa Amministrazione e precisamente nei ruoli speciali dei Corpi di commissariato militare marittimo o delle capitenerie di porto o nel ruolo amministrativo del Corpo di commissariato aeronautico.

All'articolo 6 sono indicate le modifiche, ai quadri delle tabelle annesse alla vigente legge di avanzamento per gli ufficiali, conseguenti necessariamente all'approvazione della normativa proposta.

È previsto, inoltre, che i sottotenenti e guardiamarina dei predetti ruoli vengano collocati in soprannumero rispetto all'organico, considerato - per l'appunto - che essi sono frequentatori dei corsi in Accademia e, quindi, non ancora impiegabili.

Agli articoli 7, 8 e 9 sono dettate le norme relative all'avanzamento al grado di tenente e sottotenente di vascello, alla determinazione della loro anzianità relativa, alla commutazione degli obblighi di servizio, al mancato completamento degli studi, al collocamento in congedo ed alla possibilità di trasferimento nei ruoli speciali.

All'articolo 11 sono indicati gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della nuova legge per il triennio 1989-1990-1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Denominazioni - Fonti di reclutamento)

1. Agli effetti della presente legge si intendono:

a) sotto la denominazione di ufficiali del Corpo tecnico: gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo tecnico dell'Esercito;

b) sotto la denominazione di ufficiali dei Corpi di commissariato: gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) dell'Esercito, al ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo ed al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

c) sotto la denominazione di ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto: gli ufficiali in servizio del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 possono essere reclutati:

a) mediante corsi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in base alle disposizioni della presente legge;

b) mediante pubblici concorsi per titoli ed esami secondo le norme in vigore.

Art. 2.

(Requisiti - Stato giuridico)

1. L'ammissione al primo anno dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ha luogo per pubblico concorso per esami, cui possono partecipare i cittadini italiani, anche se già alle armi, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari della facoltà di ingegneria, per la nomina ad ufficiale del Corpo tecnico, e delle facoltà di giurisprudenza o di economia e commercio

per la nomina ad ufficiale dei Corpi di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'ammissione alle Accademie militari. Per la nomina ad ufficiale del Corpo di commissariato aeronautico non sono richiesti i requisiti previsti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, per l'esercizio della navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

2. Ai giovani ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 1 è conferita la qualifica di «allievo» e ad essi si applicano in materia di stato, obblighi di servizio e proscioglimento, trattamento disciplinare ed economico, svolgimento dei corsi, pagamento di rette ed altre spese, le disposizioni vigenti per gli allievi delle rispettive Accademie militare, navale ed aeronautica. I giovani ammessi a frequentare i corsi dell'Accademia aeronautica debbono inoltre assumere l'obbligo continuativo di volo.

Art. 3.

(Iter formativo degli allievi)

1. Gli allievi del corso del Corpo tecnico seguono gli studi per l'acquisizione del diploma di laurea in ingegneria e quelli dei corsi di Commissariato e delle Capitanerie di porto per l'acquisizione del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

2. I predetti corsi di studio sono svolti interamente o in parte presso le rispettive Accademie, per l'Esercito anche presso la Scuola di applicazione o, previa determinazione del Ministro della difesa, presso sedi di Università statali.

3. I relativi piani di studio, redatti in conformità a quelli previsti dagli statuti delle Università di Stato, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In aggiunta alle materie previste dai piani di studio per il conseguimento della laurea sono impartiti insegnamenti di materie militari e tecnico-professionali, i cui programmi sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

4. Qualora in relazione alla natura della materia non sia opportuna l'istituzione di apposite cattedre, per gli insegnamenti universitari da svolgere nelle Accademie, possono essere conferiti incarichi a docenti universitari. Tali incarichi, della durata di un anno accademico, sono rinnovabili e conferiti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le Accademie hanno facoltà di richiedere alle Università statali la designazione di insegnanti per interventi, anche saltuari, per lezioni, esercitazioni e seminari.

Art. 4.

(Nomina ad aspirante)

1. Gli allievi del corso di Commissariato militare marittimo, delle Capitanerie di porto e di Commissariato aeronautico, che al termine del secondo anno di corso abbiano superato tutti gli esami prescritti dal piano di studi per essi previsto e quelli relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale, sono nominati aspiranti ufficiali dei rispettivi Corpi con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e con tale qualifica frequentano la terza classe.

2. All'atto della nomina ad aspirante, i predetti allievi sottoscrivono la ferma prevista dai rispettivi ordinamenti accademici.

3. Agli allievi, ai fini della concessione delle proroghe degli studi, si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti e regolamenti dei rispettivi Istituti di formazione.

Art. 5.

(Nomina a sottotenente o guardiamarina)

1. Gli allievi dei corsi del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito che al termine del secondo anno di corso abbiano superato tutti gli esami prescritti dal piano di studio per essi previsto e quelli relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nei rispettivi Corpi. Ad essi si applicano le norme in vigore

in materia di obblighi di servizio e determinazione dell'anzianità relativa.

2. Gli aspiranti ufficiali dei Corpi di commissariato e delle Capitanerie di porto della Marina e gli aspiranti ufficiali commissari dell'Aeronautica che al termine del terzo anno di corso abbiano superato tutti gli esami prescritti dal piano di studi per essi previsto e quelli relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale e abbiano sottoscritto una ferma di anni otto decorrente dalla nomina ad aspirante, sono nominati guardiamarina o sottotenenti in servizio permanente effettivo dei rispettivi Corpi con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale; tale personale è iscritto in ruolo in ordine di graduatoria, compilata ai sensi degli ordinamenti vigenti. Per la nomina a guardiamarina commissario gli aspiranti devono altresì aver compiuto complessivamente almeno 180 giorni di imbarco su navi in armamento o in riserva.

3. Gli aspiranti che non abbiano superato gli esami di cui al comma 2 del presente articolo sono dimessi dall'Accademia:

a) se giudicati idonei dalla Commissione ordinaria di avanzamento, sono nominati guardiamarina o sottotenenti del servizio permanente effettivo e immessi rispettivamente nei ruoli speciali del Corpo di commissariato militare marittimo o del Corpo delle capitanerie di porto o nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, con anzianità assoluta decorrente dalla fine del terzo anno accademico od al termine dell'eventuale proroga di cui al comma 4, con l'obbligo di rimanere in servizio per quattro anni a decorrere dalla nomina; se nei suddetti ruoli non esistono vacanze, le immissioni sono effettuate in soprannumero e le eccedenze saranno assorbite al verificarsi delle prime vacanze. Detti ufficiali sono iscritti nei ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

b) se giudicati non idonei all'avanzamento, si applicano le norme in vigore previste nei rispettivi ordinamenti degli Istituti di formazione.

4. Agli aspiranti può essere concesso, a domanda, dal Ministro della difesa un prolun-

gamento dei termini di tempo per il completamento degli studi, non superiore ad un anno accademico. Detta proroga non può essere accumulata con quella prevista all'articolo 4 per gli allievi.

Art. 6.

(Modifiche ai quadri delle tabelle avanzamento)

1. I quadri VIII della tabella n. 1, IX e XI della tabella n. 2 e IX della tabella n. 3 annessi alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi ai ruoli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono modificati come segue:

a) quadro VIII della tabella n. 1: alla colonna n. 3, in corrispondenza della voce «tenente» le parole da «Superare» a «commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Superare il corso applicativo per i tenenti a nomina diretta; aver conseguito il diploma di laurea per i provenienti dai corsi di Accademia»; alla fine della colonna n. 1 è aggiunta la voce «sottotenente»; in corrispondenza di tale voce alla colonna n. 2 è aggiunta la parola «anzianità»;

b) quadro IX della tabella n. 2: alla fine della colonna n. 1 è aggiunta la voce «guardiamarina», in corrispondenza di tale voce, alla colonna n. 2 è aggiunta la parola «anzianità», alla colonna n. 3 sono aggiunte le parole «conseguimento di laurea»; alla colonna n. 6, in corrispondenza del grado di capitano alla colonna 1, dopo la parola «ruolo» sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione dei guardiamarina provenienti dai corsi normali della Accademia navale»;

c) quadro XI della tabella n. 2: in corrispondenza della voce «guardiamarina», alla colonna n. 3 sono inserite le seguenti parole: «conseguimento della laurea, limitatamente ai guardiamarina provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale»; alla colonna n. 6, in corrispondenza del grado tenente di vascello alla colonna 1, dopo la parola «ruolo» sono aggiunte le parole: «, ad esclusione dei guardiamarina provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale»;

d) quadro IX della tabella n. 3; alla fine della colonna n. 1 è aggiunta la voce «sottote-

nente»; in corrispondenza di tale voce, alla colonna n. 2 è aggiunta la parola «anzianità», alla colonna n. 3 sono aggiunte le parole: «conseguimento della laurea».

2. I sottotenenti ed i guardiamarina del servizio permanente effettivo dei ruoli citati all'articolo 1, frequentatori dei corsi di cui alla presente legge, sono considerati in soprannumero agli organici dei gradi di subalterno previsti per i singoli ruoli.

Art. 7.

(Avanzamento dei sottotenenti e guardiamarina)

1. L'avanzamento degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 ha luogo secondo le norme:

a) dell'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, per i sottotenenti del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito;

b) dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni per i guardiamarina del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, e successive modificazioni, per i sottotenenti del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 8.

(Mancato completamento degli studi. Trasferimento di ruolo. Collocamento in congedo. Commutazione obblighi di servizio)

1. Nei confronti dei sottotenenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 7 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti la proroga degli studi, il trasferimento nel ruolo speciale unico delle Armi ed il collocamento nella categoria del congedo.

2. Ai guardiamarina ed ai sottotenenti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 7 può essere concesso, a domanda, dal Ministro

della difesa un prolungamento dei termini di tempo previsti per il completamento degli studi, non superiore all'anno accademico, semprechè non abbiano già fruito di proroga. In ogni caso le proroghe previste dai precedenti articoli 4 e 5 e dal presente articolo non possono complessivamente superare la durata di un anno accademico.

3. Gli ufficiali di cui al comma 2 che non siano stati ammessi a completare gli studi in cinque anni, quelli che ammessi a tale beneficio non abbiano conseguito il diploma di laurea al termine del quinto anno, compresa la sessione autunnale, nonchè quelli che, pur avendo completato gli studi universitari, al termine del quarto anno non abbiano superato gli esami relativi alle materie di insegnamento militare e tecnico-professionale, possono essere trasferiti, previo giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento e a seconda del Corpo di appartenenza, nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare o del Corpo delle capitanerie di porto o nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, conservando il grado e l'anzianità posseduta nonchè gli obblighi di ferma contratti; se nei suddetti ruoli non esistono vacanze, i trasferimenti sono effettuati in soprannumero e le eccedenze saranno assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

4. Gli ufficiali in argomento che non siano trasferiti in detti ruoli cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nei medesimi ruoli nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nella quale sono tenuti a completare gli obblighi di ferma contratti.

5. Con decorrenza dalla data del conseguimento del diploma di laurea, l'obbligo di permanere in servizio già assunto all'atto della nomina ad ufficiale è commutato con altro di pari durata.

Art. 9.

(Determinazione, anzianità relativa e avanzamento dei tenenti e sottotenenti di vascello)

1. Ai tenenti del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito si applicano le

norme dell'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti di vascello in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della presente legge ha luogo per anzianità dopo una permanenza nel grado non superiore a quattro anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalle norme in vigore. Le eventuali ecedenze che dovessero verificarsi nel grado di capitano o tenente di vascello saranno assorbite con le vacanze prodotte per cause diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di reclutamento, valgono le disposizioni:

a) della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato dell'Esercito;

b) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito dalla legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 11.

(Oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato rispettivamente in lire 342 milioni per il 1989, in lire 1651,5 milioni per il 1990 e in lire 2985 milioni per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma delle leggi sui Caduti in servizio, sull'obiezione di coscienza e sulla Sanità militare».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.